



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.9.2025
COM(2025) 491 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sull'esercizio della delega di poteri alla Commissione per l'adozione di atti delegati, a
norma dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'articolo 7, paragrafo 6, e dell'articolo 27 della
direttiva (UE) 2016/798**

1. INTRODUZIONE

L'articolo 6, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie⁽¹⁾ conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente alle condizioni di cui all'articolo 27 di tale direttiva per un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 giugno 2016 e tale delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata.

La presente relazione riguarda il potere della Commissione di adottare atti delegati ed elenca gli atti adottati dalla Commissione nel suo esercizio per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2022, data della relazione precedente⁽²⁾, e il 16 settembre 2025.

2. BASE GIURIDICA DELLA RELAZIONE

In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la Commissione è tenuta ad elaborare una relazione sulla delega di potere *al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni*.

3. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI

La tabella seguente illustra i pertinenti poteri conferiti.

Direttiva (UE) 2016/798	Conferimento di potere per l'adozione di atti delegati
Articolo 6, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per quanto concerne il contenuto dei <i>metodi comuni di sicurezza</i> in termini di: (a) metodi di valutazione del rischio; (b) metodi per valutare la conformità ai requisiti dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 10 e 12; (c) metodi di supervisione che devono essere applicati dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e metodi di monitoraggio che devono essere applicati dalle imprese ferroviarie, dai gestori dell'infrastruttura e dai soggetti responsabili della manutenzione; (d) metodi per valutare i livelli di sicurezza e le prestazioni in materia di sicurezza degli operatori ferroviari a livello nazionale e dell'Unione;

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/798/oj>).

⁽²⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega di poteri alla Commissione per l'adozione di atti delegati, a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'articolo 7, paragrafo 6, e dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/798 (COM/2022/12 final).

Direttiva (UE) 2016/798	Conferimento di potere per l'adozione di atti delegati
	(e) metodi per valutare la realizzazione degli obiettivi di sicurezza a livello nazionale e dell'Unione; e (f) eventuali altri metodi relativi a un processo del sistema di gestione della sicurezza che debbano essere armonizzati a livello dell'Unione.
Articolo 7, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per quanto concerne il contenuto degli <i>obiettivi comuni di sicurezza</i>, in particolare: (a) i rischi individuali a cui sono esposti passeggeri, compresi i dipendenti o il personale delle imprese appaltatrici, utenti dei passaggi a livello e altri, e, fatte salve le vigenti norme nazionali e internazionali in materia di responsabilità, i rischi individuali cui sono esposti i trasgressori; (b) i rischi per la società.

Nel periodo oggetto della presente relazione la Commissione non ha esercitato il potere conferitole dall'articolo 6, paragrafo 6, e dall'articolo 7, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798. La Commissione ritiene che l'attuale quadro normativo sia sufficiente a garantire la stabilità e l'efficienza del sistema ferroviario europeo.

Nel periodo precedente la Commissione ha esercitato il potere conferitole dall'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2016/798 per adottare i seguenti atti ancora in vigore:

- (1) il regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione⁽³⁾;
- (2) il regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/761 della Commissione, del 16 febbraio 2018, che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/761/oj).

Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010⁽⁴⁾.

Tali regolamenti delegati stabiliscono metodi coerenti per garantire e migliorare la sicurezza attraverso la supervisione esercitata dalle autorità nazionali preposte alla sicurezza e la definizione di requisiti del sistema di gestione della sicurezza.

4. CONCLUSIONI

Con la presente relazione la Commissione adempie l'obbligo di elaborare una relazione stabilito dall'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/762 della Commissione, dell'8 marzo 2018, che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 (GU L 129 del 25.5.2018, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/762/oj).